# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 22 dicembre 1980

## che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « VEGA — peptide synthesizer, model 96 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(80/1343/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 16 giugno 1980, il governo britannico ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « VEGA — peptide synthesizer, model 96 », destinato ad essere utilizzato nel campo della ricerca medica e, in particolare, per la sintesi di peptidi bioattivi e sostanze analoghe, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 4 novembre 1980 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un sintetizzatore; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la rapidità e la precisione con cui si realizza la sintesi di peptidi, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica ; che del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico ;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità ; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

L'importazione dell'apparecchio denominato « VEGA — peptide synthesizer, model 96 », che costituisce oggetto della domanda del governo britannico del 16 giugno 1980, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1980.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1978, pag. 32.